

Legge regionale 31 dicembre 2008, n. 46

Disposizioni in materia sanitaria.

(BUR n. 25 del 31 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 2 gennaio 2009)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 149/2010 ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'art. 1, comma 2)

Art. 1*

1. Fino ad esitazione delle procedure di gara, già avviate, e comunque non oltre i 180 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 1° gennaio 2009, il servizio regionale di elisoccorso continua ad essere garantito.

2. Il personale sanitario incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 è inquadrato con uguale numero di ore contrattualizzate, nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale nella corrispondente categoria e profilo previsti per il personale delle Aziende Sanitarie Provinciali. Tale disposizione non si applica ai rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi della stessa legge. Il personale incaricato ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740 dovrà eliminare eventuali situazioni di incompatibilità al momento dell'accettazione dell'inquadramento nei ruoli del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

* La Consulta con sentenza n. 149/2010 ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'art. 1, comma 2.